



COMUNE DELL'AQUILA

- la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** a seguito della contestazione della Commissione Europea di alcune questioni, in riferimento alla concessione in questione ha sollevato problemi di compatibilità con le disposizioni comunitarie;
- che la Corte di Giustizia Europea, con Sentenza del 13.11.2008 nella causa C-437/07 contro la Repubblica Italiana, ha emanato il seguente dispositivo: "Avendo il Comune di L'Aquila attribuito un appalto pubblico di lavori avente ad oggetto la progettazione e la realizzazione di una tranvia su gomma per il trasporto pubblico di massa in tale città attraverso una procedura diversa da quelle previste per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori dalla Direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici dei lavori, la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva";
- che pertanto la **GIUNTA COMUNALE** con deliberazione n. 1 del 07/01/2009 ha annullato la concessione di costruzione e gestione della rete tranviaria su gomma di L'Aquila conferita alla C.G.R.T. con convenzione approvata con deliberazioni di G.C. nn.798/2002 e 804/2002 sottoscritta in data 2.12.2002, demandando al Dirigente del Settore Opere Pubbliche l'adozione degli atti consequenziali ed ha disposto altresì di rinviare a successivi atti la definizione delle eventuali pendenze sussistenti a carico del Comune per lavori, forniture e servizi, effettivamente eseguiti dalla C.G.R.T. s.r.l. in quanto i lavori sono stati in buona parte realizzati;
- Che a tal fine il responsabile Unico del Procedimento Geom. Carlo Cafaggi ha predisposto apposita relazione dalla quale si evincono i costi effettivi sostenuti dalla Società relativi alla realizzazione delle opere di che trattasi, come risultano dal prospetto:

<i>Costi sostenuti dalla Società</i>	Percepiti	<i>Differenza</i>
€. 18.178.873,09	€. 12.334.018,97	€. 5.844.854,12
€. 912.443,62	--	€. 912.443,62
	Differenza tra costi sostenuti e percepiti	€. 6.757.297,74

- Che all'interno della suddetta (€. 912.443,62) è ricompresa anche la somma complessiva pari a €. 102.721,40 che si riferisce alle spese effettuate dalla C.G.R.T. per la costituzione in giudizio nei vari procedimenti amministrativi a carico del Comune dell'Aquila promossi da Associazioni e/o privati contro la procedura di realizzazione delle opere di che trattasi;



COMUNE DELL'AQUILA

- **Che il Decreto legislativo 12/04/2006 n. 163, G.U. 02/05/2006 n. 100, art.158** (sostituisce l'art. 37-septies, legge n. 109/1994) così recita:

"1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al concessionario:

a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;

Che già in data 2006, è stato tentato un accordo transattivo con la Concessionaria, che non ha avuto esito positivo;

Che inoltre con atto di citazione notificato in data 29.1.2007 CGRT ha evocato in giudizio il Comune dinanzi al Tribunale di L'Aquila nel procedimento N.98/2007 R.G. chiedendo "...condannare il Comune di L'Aquila...al pagamento della somma di €3.700.000,00 (tre milioni settecentomila/00), oltre IVA nella misura di legge se dovuta, oltre interessi legali e maggior danno ex art.1224 C.C., questo determinato anche in via equitativa ex art.1226 C.C., dal 12.10.2006 e sino all'effettivo saldo";

- Che il Comune si è costituito in giudizio a mezzo dell'Avvocatura comunale con comparsa depositata il 17.4.2007 chiedendo il rigetto della domanda;
- Che con sentenza N.706 del 28.10.2011 il Tribunale di L'Aquila ha rigettato la domanda della CGRT;
- Che con atto di appello notificato il 4.1.2012 CGRT ha proposto appello contro la sentenza N.706/2011 del Tribunale di L'Aquila dinanzi la Corte di Appello dell'Aquila – giudizio N.35/2012 R.G. - ;
- Che il Comune si è costituito in giudizio a mezzo dell'Avvocatura comunale con comparsa depositata il 7.5.2012 chiedendo il rigetto dell'appello; il giudizio è attualmente pendente;
- Che il Concessionario CGRT già con nota del 25.02.2012 ha manifestato la volontà di voler addivenire ad una transazione, diretta alla definizione complessiva della controversia in essere;
- Considerato che in sede di varie riunioni tenutesi alla presenza anche del Sig. Sindaco è stata valutata l'opportunità di rimborsare al Concessionario CGRT quanto previsto dal suddetto articolo 158 anche per scongiurare l'indebito arricchimento da parte dell'Ente;



COMUNE DELL'AQUILA

- 1) di formulare un espresso indirizzo al Dirigente del Settore Ricostruzione Pubblica affinché la controversia in premessa lumeggiata, si possa definire mediante accordo transattivo nel superiore interesse della città, evitando quindi, che il protrarsi del contenzioso in essere possa costituire un aggravio di maggiori costi per il Comune;
- 2) di precisare che in considerazione della complessità della pratica, il Responsabile Unico del Procedimento, si possa avvalere di supporto di soggetti dotati di alta professionalità multidisciplinare nominandoli con successivi provvedimenti dirigenziali in conformità alle vigenti leggi in materia relativamente agli incarichi professionali, che saranno dotati di copertura finanziaria;
- 3) di prendere atto che la presente deliberazione, al momento, non comporta impegni di spesa;
- 4) di trasmettere copia della presente alla Segreteria Generale, al Settore Economico e Finanziario ed al Settore Ricostruzione Pubblica per quanto di rispettiva competenza.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Con voto unanime

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.



COMUNE DELL'AQUILA

Del che è verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Carlo Firozzolo

IL PRESIDENTE
on. Massimo Cialente

COLLAZIONATA: Il Responsabile

